

**BUSINESS NEL MONDO**  
SCAMBI INTERNAZIONALILa Camera di commercio internazionale di Parigi  
ha rivisto la normativa per ridurre i dubbi interpretativi

# Novità per i crediti documentari

Dal 1° luglio in vigore le Nuu 600 per pagamenti più sicuri

Antonio Di Meo  
e Alfonso Santilli

Il 1° luglio 2007 entreranno in vigore le nuove Norme in materia di crediti documentari (Nuu), contenute nella pubblicazione numero 600 della Camera di commercio internazionale di Parigi.

Quattro i motivi di revisione: l'aggiornamento del corpo normativo alla luce dei nuovi assetti, impostazioni e necessità dettati dal mutamento delle esigenze del mondo del commercio internazionale; una diminuzione delle discrepanze (riserve) sui documenti che spesso risultano ingiustificate generando costi aggiuntivi che potrebbero essere evitati; la riduzione degli elementi interpretativi (obiettivo che, purtroppo, non sempre è stato possibile raggiungere); la revisione della forma delle espressioni utilizzate e dello stile, al fine di emendare parole, frasi, concetti

**IL LAVORO FATTO**

Molte le novità, a partire dalla precisazione del significato di numerosi termini, per adeguarlo al commercio globale

che in qualche modo avevano nel tempo creato problemi di interpretazione delle norme.

Sette invece i più significativi cambiamenti introdotti dalle Nuu 600.

● Il concetto di credito, stabilendo che esso sta a significare qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, che è irrevocabile e, nel contempo, costituisce un impegno definitivo della banca emittente a onorare una presentazione regolabile. Ciò vuol dire che quando un'azienda riceverà un credito documentario che non riporti alcuna indicazione circa l'irrevocabilità, lo stesso sarà considerato sempre irrevocabile.

● La precisazione del significato di alcuni termini come, ad esempio, cosa si intende per "giorno bancario", "presentazio-

ne in regola", "onorare un credito", "negoiazione" o, come devono essere interpretate certe espressioni, le firme, le legalizzazioni, i documenti in originale e in copia e altri termini ancora, al fine di garantire maggior uniformità interpretativa.

● I criteri generali per l'esame dei documenti vengono ridefiniti eliminando il concetto di ragionevole periodo di tempo e fissando in un massimo di cinque giorni bancari, successivi al giorno di presentazione dei documenti, il tempo a disposizione delle banche per determinare se la presentazione dei documenti è in regola. Trascorso questo tempo, le banche interessate (prime tratte le banche confermanti e le emittenti) non avranno più il diritto di eccepire difformità sui documenti presentati.

● I dati riportati in un documento, quando letti nel contesto del documento stesso, del credito e della prassi bancaria internazionale uniforme non devono essere più necessariamente identici a quelli presentati in quello stesso documento, in qualunque altro documento richiesto o nel credito, ma è sufficiente che non siano in conflitto con i dati contenuti negli altri documenti e/o con quanto prescritto nel credito.

● Il principio della documentarietà del credito documentario, stabilendo che i documenti debbono soddisfare la funzione per la quale sono stati richiesti. A tale proposito la richiesta di uno specifico documento dovrà essere chiara e, se del caso, oltre al nome del documento sarà necessario descriverne anche la funzione.

● I documenti di trasporto vengono rivisitati completamente trattando come primo documento, contrariamente a tutte le precedenti Norme, il documento di trasporto che copre almeno due diversi modi di trasporti (il classico documento "multimodale").

● La precisazione che il termine "pulito" (*clean*), quasi sempre prescritto sul testo di un credito che richieda la presentazione di

**A Mumbai la baraccopoli più grande contro la ristrutturazione**

Dharavi è la più grande baraccopoli di tutta l'Asia e si trova ai margini della megalopoli di Mumbai. Per riqualificare l'area, il Governo locale ha stanziato 2,3 miliardi di dollari. Ma i suoi abitanti non sono d'accordo: ieri (nella foto) sono scesi a

centinaia per le strade della città che conducono alla sede dell'Autorità per l'edilizia popolare del Maharashtra (lo Stato di Mumbai), per protestare contro i criteri e le finalità con cui verranno utilizzati i finanziamenti per l'area.

**LE NOVITÀ IN ARRIVO****I cambiamenti introdotti dalle Nuu 600**

- Snellimento normativo: da i 49 articoli delle NUU 500 a 39
- Nuovi concetti riguardanti le definizioni, le interpretazioni, l'avviso e la modifica dei crediti, la designazione e i documenti in originale e in copia allo scopo di ridurre le interpretazioni difformi che generano la gran parte delle "riserve"
- Definizione dei termini onorare, negoziare, presentazione in regola
- Eliminata l'espressione "ragionevole periodo di tempo"
- Ridefiniti i criteri di accettazione dei documenti;
- Revisione totale degli articoli sui documenti di trasporto

un documento di trasporto marittimo, non debba apparire sul documento stesso anche se un credito richiede che quel documento debba essere *clean on board*, risolvendo una conflittualità circa la necessità di indicare o meno il termine *clean* sul documento.

Le nuove norme rafforzano la funzione che il credito documentario da sempre svolge nel commercio internazionale offrendo al beneficiario uno strumento di pagamento sicuro e all'ordinante un mezzo che gli eviti un pagamento anticipato della fornitura.

Affinché, però, l'astratta sicurezza che lo strumento offre alle parti si trasformi in certezza di pagamento per il beneficiario e in certezza circa il ritiro della merce richiesta per l'ordinante, occorreranno una maggiore conoscenza dell'operazione e una

gestione operativa attenta nello sviluppo di tutte le fasi dal momento della negoziazione dell'accordo commerciale, all'emissione del credito documentario fino al suo utilizzo, al regolamento e al ritiro della merce.

Le novità apportate porteranno in ogni caso a uno snellimento e ad un maggior slancio nell'accettare, disporre, richiedere i crediti documentari a salvaguardia degli interessi di tutti gli attori della catena operativa (banche, imprese, trasportatori, spedizionieri, assicuratori, ecc.) riducendo, così, i dubbi interpretativi e permettendo di operare con maggiori certezze e conseguente tranquillità.

➔ [www.ccitalia.org](http://www.ccitalia.org)  
Per avere la presentazione in italiano  
[www.credimpex.it](http://www.credimpex.it)  
Per informazioni sulle novità introdotte